

chè la Camera non corra il pericolo di porsi con sè stessa in contraddizione a pochi giorni di distanza.

Verificato il precedente ed esaminato il regolamento, prenderemo quelle deliberazioni che riterremo più opportune.

Presidente. Onorevole Di San Giuliano, custode del Regolamento è il presidente, quindi egli ha l'obbligo di esprimere la sua opinione. Io l'ho espressa; se qualcuno intende di reclamare contro l'opinione del presidente può appellarsene alla Camera, come dispone il Regolamento.

Voci. No, no!

Di San Giuliano. Onorevole presidente, nessuno domanda che la Camera decida in appello contro il presidente. Invocando un precedente, io mi appello da Cesare a Cesare perchè sua sarebbe stata la decisione, nel caso precedente del quale è stato fatto cenno, e che, se la memoria non m'inganna, si riferisce all'elezione del questore, onorevole Giordano-Apostoli.

Presidente. Io credo che si debba ragionare in questo modo: siamo noi davanti ad uno di quei casi eccezionali indicati dal Regolamento? No. E allora dobbiamo seguire la regola generale, stabilita anche dallo Statuto, che richiede la maggioranza assoluta.

Ad ogni modo, se vi è questo precedente contrario, al quale si accenna, se ne potrà discutere allora quando...

Voci. Allora sospendiamo!

Caldesi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Caldesi. Sono perfettamente dell'avviso del nostro onorevole presidente. Mi pare che l'articolo 5 sia chiarissimo in questo senso, che quando si tratta di nominare i vice-presidenti, i segretari ed i questori, si debba lasciare la rappresentanza anche alla minoranza, ed allora, quando si tratta di votare una lista, si fa una eccezione alla regola comune e si dice: saranno eletti quelli che raccolsero il maggior numero di voti a maggioranza relativa. Quando invece si tratta di nominare una sola persona, questa eccezione non è più possibile, ed è consuetudine che debba essere eletto dalla Camera quello che raccoglie la metà più uno dei voti della Camera stessa.

Ora si fa l'obiezione, che c'è un precedente: può essere, non lo ricordo; ma se anche vi fosse questo precedente, se anche in

altra circostanza la Camera avesse creduto di proclamare eletto chi aveva ottenuto soltanto la maggioranza relativa; non mi pare che questo precedente possa vincolare la Camera. Se allora non fu sollevata eccezione, non per questo deve dirsi che non sia stata presa una deliberazione non conforme alla logica! (*Interruzioni — Rumori*).

Mi appello precisamente alla logica, la quale mi suggerisce queste considerazioni, anche contro qualunque precedente!

Presidente. Onorevoli colleghi, ecco il precedente. Esso riguarda una votazione avvenuta il 13 marzo 1901. Si trattava della nomina dell'onorevole Cavagnari, membro della Commissione per l'esame dei Decreti e mandati registrati con riserva.

Egli riportò solo 172 voti. Ecco le dichiarazioni del presidente: « il numero dei votanti essendo di 350 e la maggioranza di 176, l'onorevole Cavagnari che ebbe il maggior numero di voti, non avendo raggiunta la maggioranza, si dovrà procedere alla votazione di ballottaggio fra l'onorevole Cavagnari e l'onorevole Tinozzi. »

Voci. E l'onorevole Giordano Apostoli?

Presidente. L'onorevole Giordano Apostoli fu nominato questore con tutto l'ufficio di presidenza, mediante quindi votazione a voto limitato. (*Denegazioni — Commenti*).

Riccio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Riccio. Signor presidente, la preghiera che voleva fare l'onorevole Di San Giuliano, e che vogliamo far noi, è che si esamini se vi sia un caso di elezione per un membro della Presidenza. Pare che si tratti di quello in cui fu eletto un questore al posto dell'onorevole Borsarelli, che passò nei banchi del Governo. Questo precedente non ha niente a che fare con quello dell'onorevole Cavagnari. Perchè il nostro presidente ci insegna, che le elezioni per gli Uffici presidenziali sono regolate dall'articolo 5 del regolamento, nel quale si dichiarano eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, e nel quale non vi è eccezione.

Le nomine per le Commissioni permanenti, invece, sono regolate dall'articolo 13, il quale fa una eccezione alla disposizione generale dell'articolo 5.

Voci. Sì! sì!

Riccio. Col rispetto che tutti dobbiamo sentire e sentiamo per Lei, signor presidente,